



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 29/07/2024 15:48

Ordine del Giorno

Il Consiglio Grande e Generale



Visti gli articoli 12 e 13 della Legge 132/2023 relativi alla Residenza fiscale non domiciliata ed al Regime fiscale speciale per la residenza fiscale non domiciliata;

considerato, in particolare, che la legge di cui sopra prevede che:

- *“La residenza fiscale non domiciliata (...) può essere rilasciato solo per il soggiorno di persone fisiche **in alberghi** che offrano standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica”* (art. 12 comma 1);
- *“La residenza fiscale non domiciliata è concessa dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri alle persone fisiche che soddisfino le seguenti condizioni:
a) soggiornino **in alberghi**, che offrano standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica, per un minimo di trenta giorni ed un massimo di centocinquanta giorni durante l'anno solare”* (art. 12 comma 2);
- *“documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno presso **un albergo** nel territorio della Repubblica ai sensi della lettera a), comma 2”* (art. 12 comma 6 lettera c);
- *“Ai residenti fiscali non domiciliati al momento dell'ammissione **nell'albergo** è rilasciata la SMAc Card personale”* (art. 12 comma 16);
- *“Ogni soggetto autorizzato al regime di residenza fiscale non domiciliata, ai sensi dell'articolo 12, è tenuto al pagamento di una imposta annuale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da versare al momento dell'ammissione **nell'albergo** e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione della residenza fiscale non domiciliata.”* (art. 13 comma 1)
- *“In riferimento all'articolo 12 della presente legge con l'espressione “alberghi che offrono standard qualitativi inquadabili nelle primarie classi di categoria di settore per una clientela ideale di elevata fascia economica” si intendono alberghi classificabili quali cinque stelle o superiori.”* (art. 27 comma 3);

considerato altresì che la Legge 27 gennaio 2006 n.22 “Legge quadro sul Turismo” stabilisce che:

- *“Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative residenziali (alloggi con punti cottura e servizi connessi), in misura percentuale non superiore al 20% della complessiva capacità ricettiva della struttura.”* (art. 14 comma 4);
- *“Le strutture alberghiere possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale, ove vanno allocati i servizi di ricevimento e reception ed altri servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze sono ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, in uno stesso contesto immobiliare; o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si accede da un diverso ingresso.”* (art. 14 comma 7);
- *“Le strutture ricettive alberghiere sono classificate per stelle. Le stelle sono attribuite in numero di 5, 4, 3, 2 e 1 secondo caratteristiche e requisiti di cui al successivo decimo comma. Gli alberghi classificati a 5 stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva “Lusso”, quando sussistano le condizioni previste nel Regolamento di attuazione”* (art. 14 comma 8).



vista la Circolare applicativa del Dipartimento Affari Esteri n.1/2024 del 16 febbraio 2024 in seguito modificata con la Circolare n. 2/2024 del 23 aprile 2024 che prevede quanto segue: *“In considerazione del fatto che le strutture per il rilascio della RFND possono essere strutture anche non utilizzate con finalità esclusivamente turistica ma anche più propriamente ai fini residenziali, i requisiti, le dotazioni e i servizi riconducibili alla categoria 5 stelle o superiori possono essere erogati anche attraverso l'utilizzo di più strutture fra loro complementari dislocate nel territorio, purché parte di un unico progetto aziendale”* è così modificato *“i requisiti, le dotazioni e i servizi riconducibili alla categoria 5 stelle o superiori possono essere erogati anche attraverso l'utilizzo di più strutture fra loro complementari dislocate nel territorio, purché parte di un unico progetto aziendale in ambito ricettivo”*;

sottolineando che il Consiglio Grande e Generale, attraverso l'art. 12 comma 14 della Legge 132/2023, ha assegnato al Dipartimento Affari Esteri la competenza a *“disciplinare le procedure amministrative per la concessione e la revoca delle residenze fiscali non domiciliate non già previste nei precedenti commi”* e che tale competenza non autorizza in alcun modo il Dipartimento ad entrare nel merito di quali strutture possano o meno ospitare persone interessate alle residenze fiscali non domiciliate;

evidenziando che, nella Circolare del Dipartimento, i paragrafi *“Requisiti generali per le società di gestione”* e *“Abilitazione delle imprese a svolgere servizi ricettivi per le RFND”* introducono una particolare abilitazione per imprese che intendono svolgere questa attività alberghiera in forza di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed evidenziando altresì che il Consiglio Grande e Generale non ha previsto alcuna specifica in merito e, anzi, ha emanato una normativa che consente di soggiornare in Repubblica in alberghi a 5 stelle o di categoria superiore che non necessitano di alcun tipo di autorizzazione da parte delle Segreterie di Stato;

esprimendo forte biasimo nei confronti dei contenuti della Circolare del Dipartimento Affari Esteri, posta impropriamente come fonte superiore alla legge e che ha disatteso le norme emanate dal Consiglio Grande e Generale;

impegna

- il Dipartimento Affari Esteri a ritirare la suddetta Circolare, annullandola e sostituendola con un nuovo testo in linea con il mandato e le finalità previsti nella Legge 132/2023;
- i Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze a prevedere un apposito comma all'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale entro ottobre 2024, per lo svolgimento di un dibattito sul tema delle Residenze Fiscali non domiciliate e, in particolare, sugli effetti prodotti dalla Circolare del Dipartimento Esteri;
- i Segretari di Stato competenti, a produrre una relazione dettagliata contenente dati e informazioni rispetto alle strutture e ai soggetti che hanno finora beneficiato delle RFND. Tale relazione dovrà essere messa a disposizione dei gruppi consiliari con un congruo anticipo rispetto al dibattito consiliare di cui al punto precedente.